

Articolo 6

Prolungamento della durata massima della settimana lavorativa

La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata, per singole settimane, di quattro ore al più purché essa sia osservata in media per tre settimane consecutive e la settimana di cinque giorni sia rispettata nella media dell'anno civile.

Questa disposizione è applicabile solo alle aziende la cui durata massima della settimana lavorativa è di 50 ore. Essa consente di prolungare tale durata di 4 ore al massimo, durante un certo numero di settimane, sempreché, su una media di 3 settimane, la durata massima della settimana lavorativa sia rispettata. La disposizione in questione può inoltre

essere applicata solo a condizione che al singolo lavoratore venga garantita la settimana lavorativa di cinque giorni nella media dell'anno civile (v. commento dell'art. 22 OLL 1).

Ulteriori possibilità di prolungamento della durata massima della settimana lavorativa figurano nell'articolo 22 OLL 1.